

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI AGGRADI, GIOLITTI, MARIANI, RADI, DE MITA

Presentata il 21 dicembre 1967

Disposizioni sugli enti pubblici che svolgono attività commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che in questi ultimi decenni, in virtù di una pluralità di norme distinte, sono stati creati numerosi enti pubblici che, operando in vari settori, presentano la comune caratteristica di svolgere, in modo istituzionale, attività imprenditoriale. Le leggi relative, sollecitate il più delle volte dall'urgenza di risolvere impellenti problemi pratici, non sempre hanno chiarito tutti gli aspetti dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente. Il che ha dato luogo, sul piano concreto, ad inconvenienti che soprattutto negli anni più recenti si sono andati accentuando. In particolare si è accertato che la insufficiente determinazione della natura dei poteri esercitati ha talvolta consentito che gli enti aspirassero a consolidare ingiustificate condizioni di privilegio, mentre altre volte si è risolta, per gli stessi enti, in un ostacolo, alla realizzazione dei fini istituzionali. L'opportunità di eliminare questo stato pregiudizievole appare manifesta ove si consideri che gli enti in questione sono destinati ad operare nel mercato accanto a tutti gli altri imprenditori e che è indispensabile impedire che essi si avvalgano di istituti non omogenei con quelli dei loro competitori. Il progetto di legge che si ha l'onore di proporre, lasciando da parte ogni problematica di principio, tende a risolvere questa limitata questione. Gli enti, cui la norma proposta si applica, sono

quelli che svolgono una attività commerciale, cioè, secondo le definizioni già contenute nel diritto positivo, gli enti che svolgono: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'attività stessa deve essere svolta dallo ente in modo esclusivo o prevalente, essendo sembrato opportuno, per coerenza con i principi cui si ispira la norma, non comprendere nel suo ambito gli enti che svolgano attività commerciale in modo solo accessorio o subordinato.

La statuizione essenziale contenuta nella norma è che gli atti di questi enti hanno natura giuridica di diritto privato: questa soluzione si presenta con i caratteri di necessità, trattandosi di attività imprenditoriale. Il progetto precisa poi che di natura privata sono non soltanto gli atti esterni, ma anche quelli attinenti all'organizzazione; questa precisazione è indispensabile poiché nell'esperienza pratica è soprattutto in merito a questi atti che si sono avute le maggiori incertezze. Il progetto infine sottolinea che la norma non si applica nei casi in cui il legislatore abbia disposto diversamente. Sono infatti non infrequenti le ipotesi in cui ad un

ente che svolga in via principale attività imprenditoriali siano affidate singole determinate funzioni pubbliche: a questo riguardo la norma proposta, trattandosi di eccezioni, esige che esse non siano dedotte in via mera-

mente interpretativa, ma trovino fondamento in una disposizione precisa che risponda alla duplice caratteristica di essere espressa e specifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli atti degli enti pubblici che svolgono in modo esclusivo o principale un'attività commerciale, compresi quelli attinenti alla loro organizzazione, hanno a tutti gli effetti di legge natura giuridica di diritto privato, salvo che in modo espresso sia diversamente stabilito con norma specifica.